

COMUNE DI LICENZA
Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE COPIA
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

n. 08 del 20/04/2017

OGGETTO:

“Aliquote TASI e relativa disciplina”.

L'anno duemiladiciassette addì 20 aprile alle ore 08,30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione di seconda convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti e assenti i consiglieri:

CONSIGLIERI		PRES.		ASS.		CONSIGLIERI		PRES.		ASS.
-------------	--	-------	--	------	--	-------------	--	-------	--	------

LUCIANO ROMANZI	X		SIMONE BIANCHI	X	
ILARIA PASSACANTILLI	X		ALESSANDRO ALIVERNINI	X	
LUCIANO ORATI	X		SARA VALLATI	X	
CARLO CIAVARELLA		X			
LUIGI GIORI	X				
MARZIA D'ACUTI		X			
ALESSIA VALLATI	X				
VALENTINA IACOPETTI	X				

Assiste il Segretario comunale **Dott. Guido Mazzocco**

Assume la Presidenza **Luciano Romanzi SINDACO**

Risultato legale il numero dei convenuti il Presidente dichiara aperta la discussione per deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione C.C. 9/2014 di approvazione di disciplina regolamentare;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 30/07/2015, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

Vista la delibera n. 14 del 30/07/2015, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

<i>Tipologia imponible</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,	

riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,4 %
Altri immobili	1,06 %
Detrazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;	€ 200,00

Vista la delibera n. 16 del 30/07/2015, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote e detrazioni TASI:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	0,2 %
Altri immobili	ZERO
Detrazioni	Non previste

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI), vigente per l'anno 2017;

VISTE le esclusioni dall'applicazione del tributo dalla TASI, (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) disposte dall'art. 1 comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2016, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l'anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31

maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D. Lgs. n. 360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote;

Visto il D.L.66/2014 convertito con legge 89/2014;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera n. 8 del 31/07/2014 ;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio interessato;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la legge n. 208/2015;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. per le motivazioni esposte in premessa, di determinare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazione</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	Pari a zero	_____
Altri immobili	Pari a zero	

2. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. n. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
5. di nominare la Signora Centroni Arianna , in possesso della relativa professionalità, funzionario responsabile della Tasi;
6. di delegare il responsabile Tasi ad effettuare entro il 10 settembre 2017, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI
Allegato alla delibera C.C. n. 08/2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICO/AMMINISTRATIVA

Licenza, 25/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andrea Lorenzoni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE e visto di copertura finanziaria.

Licenza, 25/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Filippo Muzi

IL PRESIDENTE
F.to Luciano Romanzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guido Mazzocco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraesposta:

è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il 02/05//2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/00);

è stata trasmessa :

in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n.in data (art. 125, del T.U. n. 267/00);

Dalla Residenza comunale, 02/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guido Mazzocco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza comunale, 02/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Guido Mazzocco
